

FOCUS SUPERBONUS 110%



a! ***assaperlo.com***

**Consigli per una scelta consapevole
di una polizza di responsabilità
civile professionale
per architetti, geometri,
ingegneri, periti.**

assaperlo.com



Introduzione

Non è sempre facile e immediato scegliere con sicurezza la propria polizza assicurativa professionale.

Sul mercato l'offerta è ampia e le condizioni contrattuali sono diverse.

Se un professionista si trova per la prima volta a dover scegliere a quale tipologia di contratto assicurativo affidarsi o se ha la necessità di cambiare la propria polizza, questa breve guida ha l'intento di supportarlo a togliere ogni dubbio, attraverso una **serie di consigli che mettono l'accento sugli aspetti più importanti da considerare prima di stipulare un contratto assicurativo.**

La decisione a chi e come affidare la tutela da eventuali danni della propria attività professionale è un atto importante: una buona polizza deve prima di tutto garantire al proprio assicurato di poter vivere il **proprio lavoro con la necessaria serenità.** •





Indice

pag.4 La polizza di responsabilità civile professionale (RC professionale)

Cosa è una polizza RC professionale.

A cosa prestare attenzione nella stipula di una polizza RC professionale.

pag.7 Le polizze RC professionali obbligatorie per legge

La legge e l'assicurazione RC professionale per architetto, geometra, ingegnere, perito.

La polizza RC professionale per architetti.

La polizza RC professionale per geometra.

La polizza RC professionale per ingegnere.

La polizza RC professionale per perito.

pag.13 Come scegliere da chi assicurarsi

La compagnia di assicurazione.

Il ruolo dell'intermediario assicurativo.

Stipulare una polizza assicurativa tramite il web o il telefono.

pag. 16 Prima di sottoscrivere una polizza RC professionale

Obblighi da parte delle compagnie e intermediari che vendono polizze.

Il massimale di garanzia e i limiti di indennizzo.

La franchigia.

Le esclusioni e le rivalse

La durata del contratto

Il patto di gestione della lite

pag. 20 Focus Assicurazioni Superbonus 110%

Pag. 35 About us

Una parte dei contenuti di questa guida è stata realizzata prendendo spunto dalla pubblicazione.

LE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, Roma, Dicembre 2017.

IVASS, istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

La polizza di responsabilità civile professionale

Cosa è una polizza di responsabilità civile professionale

La polizza di **Responsabilità civile professionale (RC professionale)** è un'assicurazione che protegge il patrimonio del **professionista** dai **rischi professionali** connessi al normale svolgimento della propria attività.

A fronte del pagamento di un premio di polizza assicurativa annuo, la compagnia di assicurazione garantisce il professionista dalle eventuali richieste di risarcimento presentate da terze parti, danneggiate dal lavoro dell'assicurato a seguito di **errori, negligenze od omissioni** verificatesi involontariamente durante l'esercizio della propria professione.

Caratterizza questo tipo di polizza il fatto che non sempre il danno si manifesta immediatamente dopo il comportamento che l'ha causato.

Ad esempio i danni causati per una errata progettazione di uno stabile o di un'infrastruttura possono emergere anche a distanza di tempo dall'azione che li ha prodotti.

Da qui si capisce facilmente quindi che il risarcimento potrebbe essere chiesto dal danneggiato al responsabile anche uno o più anni dopo la condotta colpevole fatta, involontariamente, da quest'ultimo.

L'obbligo di coprire il danno provocato da parte della compagnia di assicurazione scatta non quando l'assicurato si rende responsabile di un danno causato a terzi durante l'esercizio della professione, **ma solo nel momento in cui il danneggiato esige la richiesta di risarcimento del danno e di conseguenza l'assicurato decide di renderla nota alla propria compagnia assicurativa. >>**

A differenza delle assicurazioni di responsabilità civile per i veicoli che prevedono che il danneggiato possa rivolgersi direttamente alla propria compagnia o a quella del responsabile per richiedere il risarcimento, le assicurazioni di responsabilità civile professionale prevedono che le compagnie trattino esclusivamente con il proprio assicurato e non instaurano alcun rapporto diretto con il danneggiato.

Se il pagamento del sinistro al danneggiato viene direttamente dalla Compagnia Assicurativa, anche in questo caso, viene sempre fatta prima la comunicazione all'assicurato responsabile. •



A cosa prestare attenzione nella stipula di una polizza RC professionale

Prima di stipulare una qualsiasi polizza di responsabilità civile professionale è importante **analizzare sempre esigenze e caratteristiche dell'attività** che svolgiamo e dei rischi ad essa connessi.

Solo in questo modo è possibile scegliere il **prodotto che risulta più adeguato** alla propria situazione professionale tra le varie offerte presenti sul mercato assicurativo.

Da ricordare inoltre che tutte le polizze di responsabilità civile professionale sono **claims made**: hanno cioè **efficacia per richieste di risarcimento presentate in corso di validità della polizza**, anche se il comportamento che ha provocato il danno è avvenuto in un periodo precedente la stipula del contratto, ma delimitato in polizza (vedasi retroattività).

Inoltre, la garanzia "postuma" delle polizze di responsabilità civile professionale copre i danni dovuti a fatti verificatisi in corso di validità del contratto, a condizione tuttavia che siano denunciati entro un determinato termine previsto in polizza, anche se successivo alla sua data di scadenza.

La garanzia invece non copre i danni che, anche se verificatisi durante il corso del contratto, vengono denunciati oltre questo termine.

Consigliamo al professionista di prestare molta attenzione nel momento in cui, alla **scadenza di una polizza** decida di stipulare un contratto diverso con la stessa compagnia o con una compagnia diversa. In questo caso **ci si deve accertare di non incorrere in periodi privi di copertura**.

Tutte le assicurazioni di responsabilità civile professionale obbligatorie in quanto previste dalla legge hanno condizioni di contratto imposte dalle norme di legge che ne esigono l'obbligatorietà, che dettano la tipologia dei rischi da coprire e le clausole contrattuali principali. •

La legge e la polizza RC professionale

La legge e le assicurazioni RC professionali per geometri, ingegneri, architetti e periti

La vita dei professionisti in Italia è cambiata con il decreto legge 138 del 13 agosto 2011 convertito con modifiche dalla legge 148/2011 e regolamentato poi dal Dpr 137/2012, che ha riformato la normativa in materia di professioni e, tra le altre cose, ha istituito l'obbligatorietà per i professionisti iscritti ad ordini o albi professionali, di stipulare una polizza RC professionale.

A seguito di queste disposizioni governative, tutti i professionisti di ambito tecnico come **geometri, ingegneri, architetti e periti**, devono **dotarsi oggi obbligatoriamente di una polizza RC professionale** a tutela del cliente, nel caso in cui si verifichi un danno con dolo, colpa lieve o grave durante l'esercizio della propria attività.

Una nostra riflessione è che a prescindere dalle disposizioni di legge, la copertura assicurativa deve permettere ai professionisti di **vivere serenamente il proprio lavoro**, in quanto tutela comunque dagli imprevisti. •



■ **La polizza RC professionale per gli INGEGNERI .**

Gli ingegneri iscritti all'Ordine e che **esercitano effettivamente la professione e firmano progetti**, devono provvedere per legge a stipulare una RC professionale.

Questa tipologia di assicurazione li tutela da errori o negligenze commesse durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tutti gli ingegneri che svolgono attività libero professionale sono tenuti a stipulare la polizza. Appartengono a questa categoria anche gli ingegneri che lavorano in collaborazione coordinata e continuativa con un ente o una pubblica amministrazione, che assumono da parte di un tribunale l'incarico di consulenti tecnici d'ufficio.

Se invece **l'ingegnere è dipendente della Pubblica Amministrazione, non è obbligato a stipulare la polizza.**

In questo caso l'impegno di sottoscrivere la polizza è **a carico dell'Amministrazione** che deve stipulare la RC professionale per ingegneri dipendente pubblico per coloro che firmano progetti e che svolgono attività di progettazione, **esclusa la colpa grave.**

Soltanto la polizza per colpa grave è a carico diretto dell'ingegnere dipendente.

Non sono tenuti all'obbligo assicurativo di stipulare una polizza Rc professionale, coloro che pur iscritti all'Ordine, **non esercitano concretamente la loro professione.**

Le **società di professionisti** che si presentano come soggetti professionali unitari devono stipulare la RC professionale della categoria; al contrario, il singolo socio che svolge il proprio lavoro in forma esclusiva all'interno della società non è obbligato alla polizza. >>

E' invece tenuto a stipulare la polizza professionale l'ingegnere libero professionista che svolge attività anche al di fuori della società.

Gli ingegneri che svolgono **solo incarichi di ricerca e insegnamento non hanno l'obbligo della Rc professionale.**

L'obbligo della polizza per Ingegneri non dipende dal possesso o meno di partita Iva **ma solo dall' effettivo esercizio della professione.**

Un ingegnere ricercatore universitario, che svolge in via esclusiva l'attività di ricerca scientifica, ma che anche se **solo saltuariamente assume incarichi di progettazione o collaudo opere è obbligato a stipulare una polizza professionale ingegneri.**

È compito dell'Ordine territoriale di appartenenza accertare per i professionisti il rispetto della legge e procedere con le sanzioni per le violazioni accertate. •



■ **La polizza RC professionale per gli ARCHITETTI**

Anche la categoria degli **architetti** è sottoposta all'obbligatorietà della polizza dal 2013, che protegge il professionista da rischi legati al normale svolgimento della sua attività, garantendo la copertura per richieste di risarcimento presentate da terzi per presunti errori, negligenze ed omissioni **involontarie** attuate dall'architetto nell'esercizio del suo lavoro

Come per la categoria degli ingegneri, sono tenuti alla stipula di una polizza RC professionale gli **architetti** che, iscritti all'albo, inizino a **esercitare la loro libera professione**.

Rientrano nell'obbligo di stipula gli architetti con incarichi professionali conferiti da un tribunale nell'ambito di una procedura giudiziaria come Consulenti Tecnici di Ufficio.

Anche i collaboratori di studi professionali, nel caso in cui il rapporto di collaborazione si instauri con forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente, inclusa l'attività di collaborazione con partita Iva o consulenza esterna, sono tenuti a stipulare l'assicurazione professionale architetti.

Coloro che esercitano senza timbro, devono stipulare l'assicurazione.

I professionisti che svolgono la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro, che sia questo pubblico o privato, non hanno l'obbligo perché alla copertura dovrà pensare appunto il datore di lavoro.

Allo stesso modo il professionista che svolge il suo lavoro solo ed esclusivamente per conto di una società non dovrà fare una polizza supplementare.

E`compito dell'Ordine territoriale di appartenenza accertare, per i professionisti, il rispetto della legge e procedere con le sanzioni per le violazioni accertate. •

■ **La polizza RC professionale per i GEOMETRI**

I **geometri liberi professionisti** che esercitano la loro professione tecnica, iscritti all'albo, rientrano nelle disposizioni di legge previste sulla riforma delle professioni e hanno quindi l'obbligo di stipulare la Rc professionale.

La polizza protegge il professionista da rischi legati al normale svolgimento della sua attività, garantendo la copertura per richieste di risarcimento presentate da terzi per presunti errori, negligenze ed omissioni **involontarie** attuate dal geometra nell'esercizio del suo lavoro.


Come nel caso degli ingegneri e degli architetti, se un geometra è dipendente presso uno studio, è compito del datore di lavoro provvedere alla stipula della Rc professionale. •



■ **La polizza RC per i PERITI industriali, tecnici ed elettrotecnici**

Con D.P.R. 137/2012 è stato introdotto per **tutti i Periti iscritti all'Albo, industriali, tecnici ed elettrotecnici, l'obbligo di stipulare un'assicurazione RC Professionale.**

Con questa polizza il professionista dispone di una copertura che lo tutela da richieste di risarcimento danni in conseguenza di **errori o negligenza involontari commessi sul lavoro** come difetti di progettazione, di costruzione, di verifica e di analisi, di attività direttiva. •



Come scegliere da chi assicurarsi

La compagnia di assicurazione

Il professionista che necessita di stipulare una polizza di RC professionale ha la libertà di scegliere di farlo direttamente presso una **compagnia di assicurazione** o di appoggiarsi agli intermediari assicurativi iscritti al RUI, il Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

In Italia il settore assicurativo è fortemente controllato dalla legge, tanto che è stato creato l'**IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni** e sul loro operato.

Per poter operare una compagnia di assicurazione deve disporre della specifica autorizzazione dell'Ivass.

Ogni professionista può consultare in un qualsiasi momento gli elenchi delle compagnie di assicurazioni italiane ed estere abilitate per legge ad operare sul territorio italiano, sul sito dell'Ivass.

Prima di stipulare un contratto consigliamo di controllare che la denominazione della compagnia assicurativa corrisponda con precisione a una di quelle presenti nell'Albo dell'Ivass.

Suggeriamo anche di prestare attenzione se si sceglie una compagnia di assicurazione estera, in quanto la legislazione che viene applicata al contratto e che deve essere espressa nella nota informativa, può non essere quella italiana. •

Il ruolo dell'intermediario assicurativo

Per stipulare un contratto di assicurazione, al posto della compagnia, si può tranquillamente decidere di rivolgersi a un **intermediario assicurativo**.

E` quella figura che propone e presenta, da un punto di vista professionale, una gamma variegata di prodotti assicurativi e riassicurativi. Offre assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collabora nella gestione e nella stipula dei contratti.

Tutti gli intermediari assicurativi devono essere iscritti in una delle cinque sezioni del RUI, il Registro unico degli **intermediari assicurativi e riassicurativi**, pubblicati e aggiornati sul sito dell'Ivass.

Prima di stipulare qualsiasi contratto consigliamo di controllare sempre che l'intermediario scelto sia iscritto in una delle sezioni del RUI, pubblicati sempre aggiornati sul sito dell'Ivass.

Consigliamo anche di verificare la qualifica professionale e il rapporto esistente tra l'intermediario e la compagnia di assicurazione che offre il prodotto assicurativo.

L'intermediario assicurativo è tenuto a consegnare al cliente un documento che contiene tutti i principali obblighi di comportamento ai quali si deve attenere e, prima della sottoscrizione del contratto deve consegnare una dichiarazione con i suoi dati principali (nome, cognome, telefono, società per la quale opera etc).•

■ **Stipulare una polizza assicurativa tramite web o telefono**

Le polizze assicurative possono essere stipulate oggi anche a distanza, tramite il canale **web o il telefono**.

In tal caso è necessario che comunque siano forniti ed espressi in modo chiaro ed esauritivo, informazioni come:

- 
- **L'informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di contratto, con i dati degli intermediari.**
 - **Le caratteristiche principali del prodotto offerto.**
 - **L'indicazione del premio totale con onere, spese da pagare.**
 - **Le modalità di ricezione e della trasmissione della documentazione.**
 - **Ogni eventuale costo aggiuntivo a seguito dell'uso del canale a distanza adottato.**
 - **Le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto.**



Da tenere presente che chi contrae una polizza assicurativa a distanza, può eventualmente recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della conclusione, ovvero da quando riceve le condizioni di polizza o le informazioni contrattuali, se successiva. •

Prima di sottoscrivere una polizza RC professionale

Obblighi da parte delle compagnie e intermediari che vendono polizze

Le compagnie che vendono polizze devono **rendere pubblico il set dell'informativa precontrattuale che contiene tutte le condizioni.**

Se si decide invece di appoggiarsi a un intermediario, quest'ultimo è tenuto a illustrare in modo chiaro e trasparente le caratteristiche del contratto che ti sta vendendo e le prestazioni che la compagnia di assicurazione dovrà rendere in tuo favore.

Per proporre al professionista la polizza più rispondente alle tue esigenze, l'intermediario farà alcune domande in merito alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi. Queste domande sono previste per legge; qualora il professionista decida di non rispondere, dovrà firmare una specifica dichiarazione di rifiuto.

L'intermediario potrebbe anche dire al suo cliente che la polizza che si intende scegliere non è adeguata alle sue esigenze. Se si vuole comunque sottoscriverla, il cliente e l'intermediario dovranno firmare una dichiarazione dove siano riportati i motivi dell'inadeguatezza e la volontà da parte del cliente di sottoscriverla comunque.

La **compagnia di assicurazione e l'intermediario hanno l'obbligo di essere trasparenti** e di fornire al proprio cliente la massima assistenza sia prima della sottoscrizione che durante il corso di validità del contratto. •

Il massimale di garanzia e i limiti di indennizzo

È la **somma massima che l'impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro** ed è stabilita in funzione del premio.

In alcune **RC professionali ritenute obbligatorie per legge, è fissato il massimale minimo di legge, al di sotto del quale le imprese non possono scendere.**

In ogni caso la parte di risarcimento al terzo che chiede i danni, se eccede il massimale indicato, è a carico dell'assicurato stesso.

Sono a carico degli assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite addizionale pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro a cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli assicuratori e l'assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. •

La franchigia

Il **set informativo**, nella sezione dell'apposita nota informativa precontrattuale, **deve chiaramente avvertire** della presenza di eventuali franchigie, di quale tipo e per quale importo siano presenti nel contratto.

La clausola della franchigia prevede che, a fronte di un premio più basso, l'assicurato è obbligato a sostenere una parte del costo del risarcimento pagato dall'impresa al terzo danneggiato. **La franchigia o scoperto, nelle RC professionali è fissa.**

Esempio: una franchigia fissa di 500 euro significa che non saranno rimborsati risarcimenti inferiori a 500 euro; mentre a fronte di un risarcimento superiore, come 3.000 euro, la compagnia assicurativa rimborserà solo l'importo eccedente di 500 euro. •

Le esclusioni e le rivalse

Le esclusioni e le rivalse vanno sempre per legge riportate nella nota informativa del fascicolo precontrattuale.

Si tratta di clausole contrattuali che limitano ed escludono la copertura del rischio in determinate circostanze. Di conseguenza le esclusioni e le rivalse limitano il diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso del risarcimento pagato a terzi per il danno provocato.

L'entità del premio da pagare di una polizza è strettamente legata all'ampiezza delle sue garanzie e si riduce più clausole di esclusione e di rivalsa sono presenti. •

La durata del contratto

Le polizze RC professionali sono prevalentemente annuali.

Il professionista che deve stipulare una RC professionale deve anche tenere presente altre importanti indicazioni relative alla durata del contratto. Se il contratto è di durata maggiore di un anno ma è stato stipulato fino al 15 agosto 2009, il cliente può recedere anticipatamente con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza della copertura.

Per i contratti poliennali stipulati dopo il 15 agosto 2009, il cliente può recedere anticipatamente con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza della copertura, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di stipula del contratto.

Nella trasparenza che regola il rapporto tra compagnia assicurativa/broker e cliente, le condizioni contrattuali devono sempre precisare se è previsto il tacito rinnovo o se il cliente può decidere se avvalersene o meno. >>



In caso della formula di tacito rinnovo, **nelle condizioni contrattuali deve essere specificato il termine di preavviso entro il quale poter fare l'eventuale disdetta.** La sospensione della copertura assicurativa scatta qualora non vengano corrisposti i pagamenti dei premi successivi al primo, mediamente dal quindicesimo giorno (o come meglio precisato nel contratto), successivo alla data di scadenza. La polizza viene riattivata alle ore 24.00 del giorno in cui si torna a pagare il premio.

■ ***Il patto di gestione della lite***

Nei contratti di RC professionale occorre prestare attenzione se è presente la clausola relativa al **“patto di gestione della lite”** che assegna alla compagnia di assicurazioni la gestione dell'eventuale lite che si possa verificare in sede giurisdizionale o stragiudiziale con il terzo danneggiato, relativamente ai soli e specifici rischi coperti dalla polizza.

Se il professionista viene citato in giudizio per un danno che ritiene non esista o non sia dovuto alla tua condotta professionale, la compagnia di assicurazione deve fornire al proprio assicurato una prestazione di assistenza legale in aggiunta alla garanzia assicurativa o gli deve comunque fornire i mezzi più adatti per gestire la lite. •

Focus assicurazioni Superbonus 110%

Aggiornamento al 25 febbraio 2022

Come è noto, in particolare a tutti gli attori del panorama edilizio, il Superbonus 110% è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che **eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 2025 (cdr legge di bilancio 2022)**, per specifici interventi di efficienza energetica, di antisismica, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (i cosiddetti bonus minori), compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

Il Superbonus è una maxiagevolazione che, da un lato offre una grande opportunità di risparmio a tutti coloro che vogliono ristrutturare il proprio immobile per renderlo più efficiente e sicuro, dall'altro ha l'obiettivo di dare una maggiore spinta di ripresa a un settore strategico per il nostro paese come è quello dell'edilizia e del suo indotto.

Il Superbonus 110% porta alla ribalta il lavoro di molte categorie professionali che operano nel mondo edile:

- **Architetti**
- **Ingegneri**
- **Geometri per interventi di minore entità**
- **Certificatori energetici e altri tecnici chiamati al rilascio dell'APE**

La maxiagevolazione, così come tutti gli interventi edili per i bonus minori, conferisce a questi professionisti una grande responsabilità: devono infatti rilasciare **attestazioni/asseverazioni corrette** per gli immobili da ristrutturare, rientranti nell'agevolazione del Superbonus.

Questo breve focus non ha l'obiettivo di spiegare tutte le normative e le molteplici sfaccettature che ruotano attorno a questa maxiagevolazione, che tra l'altro è in continua evoluzione, ma vuole cercare di dare dei chiarimenti per potersi orientare con sicurezza sulla scelta della polizza RC professionale più adeguata, sia per il Superbonus che per i bonus minori.

Buona lettura!



*Consigli per una scelta consapevole
di una polizza di responsabilità civile professionale
per architetti, geometri, ingegneri, periti.*

■ **La prima indicazione di legge per le assicurazioni per lavori superbonus 110%**

Quello che viene definito notoriamente ai più come il famoso “Decreto Rilancio” è in realtà il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che è stato convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato in due tempi diversi,

- dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
- e successivamente dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) che **ha puntualizzato alcuni aspetti** dell’art. 119 del Decreto Rilancio.

Quale indicazione ha dato la legge nel momento del lancio della maxiagevolazione, per quanto riguarda gli obblighi assicurativi della maxiagevolazione?

Se riprendiamo il comma 14 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, per la parte dedicata alle asseverazioni recitava così:

“...I soggetti stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, e comunque non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata...”

e poco sotto al punto 6:

“Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni rilasciate e all’ammontare degli importi oggetto delle asseverazioni; a tal fine il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all’assicurazione è adeguato...”

Questa prima indicazione legislativa in merito alle polizze assicurative di cui si devono dotare i tecnici per i lavori Superbonus, ha lasciato spazio a interpretazioni diverse e ha permesso il fiorire di soluzioni di tutela tra le più disparate.>>

Da quando questo decreto è stato emesso e fino alla fine del 2020, i tecnici si sono trovati circondati, a giusta ragione, dai dubbi su quale fosse la soluzione di copertura professionale più adeguata.

Le domande più frequenti che ogni tecnico giustamente si è posto sono state:

è quindi sufficiente la mia RC professionale di base che è comunque obbligatoria per legge?

Per lavori di tipo Superbonus è meglio che invece sia stipulata una tutela di RC professionale ad hoc? •

Le novità e i chiarimenti con la Legge di Bilancio n.178 del 30/12/2020

In questo panorama costellato da dubbi e domande sulla scelta della polizza di tutela più adeguata a copertura del professionista, finalmente il governo ha emesso la Legge n.178 del 30/12/2020, attraverso la quale sono stati forniti degli importanti chiarimenti.

“q) Al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente testo.

... L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, SPECIFICO per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, DA INTEGRARE a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)....

A cosa prestare attenzione nella scelta di una polizza RC professionale per il Superbonus 110%

Visti i chiarimenti comunicati dalla legge 178 del 30 dicembre 2020, al professionista viene data ora la certezza di poter scegliere tra due possibilità di coperture assicurative: **l'uso della propria polizza RC professionale** di base a condizione che sia perfettamente conforme a determinati requisiti imposti dalla legge o scegliere una **polizza specifica dedicata** ai lavori **Superbonus 100%**.

Per permettere una serena riflessione al professionista che deve scegliere, proviamo ad analizzare le due situazioni, soffermandoci su alcune espressioni importanti riportate nella legge di bilancio del 30 dicembre 2020 e che volutamente abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente.

Caso 1: il professionista decide di usare la propria polizza RC professionale di base a copertura dei lavori Superbonus 110%

In questa situazione deve prestare la massima attenzione a questi aspetti:

a) ...non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione...

Il professionista in possesso della propria RC professionale, obbligatoria per legge per la sua attività, **deve controllare** che la copertura in suo possesso **non escluda** in nessun modo le attività di asseverazione del comma 14.

E' necessario pertanto sincerarsi presso il proprio assicuratore che questa attività sia coperta.

Chi è in possesso ad esempio di una Polizza a "rischi nominati" deve prestare particolare cautela a questo riguardo, in quanto in questo caso la copertura vale solo per gli eventi elencati, per i quali la compagnia risponde, mentre ogni altro evento non espressamente nominato è da considerarsi escluso.

Chi, come RC professionale, è dotato di questo tipo di polizza si deve sincerare che tra le attività elencate ci sia anche quella di asseveratore in materia di Superbonus 110%. >>



Va tuttavia ricordato che in genere in una polizza a rischi nominati, i danni patrimoniali vengono coperti con dei sottolimiti dal 10 al 20% del massimale principale, **insufficienti per le Asseverazioni Superbonus.**

La soluzione di polizza di RC professionale base anche a copertura delle asseverazioni è la **ALL RISKS**, che praticamente copre tutti i rischi, tranne quelli esplicitamente indicati nel paragrafo esclusioni.

Questa tipologia di polizza permette al proprio assicurato di verificare velocemente quali per quali rischi è assicurato, guardando il solo paragrafo che indica cosa viene escluso e si differenzia dalle polizze tradizionali per le quali è sempre necessario richiedere appendici continue a copertura di rischi che possono sopraggiungere nella propria attività professionale.

b) ...un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma*...

Ai fini dell'ottenimento della maxiagevolazione, all'interno della propria polizza è necessario che **il massimale destinato al Superbonus sia specificato e non generico.**

Per sopperire a questa necessità, il professionista deve chiedere al proprio assicuratore di emettere un'appendice dedicata, operazione che in genere comporta comunque un costo.

Questo è un aspetto molto importante: in caso di controllo, l'impossibilità da parte del tecnico **di dimostrare la specificità** di destinazione del Superbonus 110% nella propria polizza, può far **bocciare la richiesta della maxiagevolazione presentata per il lavoro gestito.**

b) ...un massimale... da integrare a cura del professionista ove si renda necessario... >>

*** La condizione del massimale non inferiore ai 500.000 euro è stata cancellata dalla più recente normativa del 25 febbraio 2022, come è riportato nelle pagine seguenti di questo documento.**

Un altro elemento a cui il professionista tecnico deve prestare attenzione, nel momento della scelta della propria polizza a copertura anche di lavori per il Superbonus 110%, è la possibilità e la libertà che gli deve essere **garantita** dal proprio assicuratore, di **poter adeguare liberamente il proprio massimale** durante il corso dell'anno.

c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti...

Ultrattività e retroattività: altri due aspetti fondamentali che il professionista deve considerare per l'uso della propria RC professionale a copertura di lavori della maxiagevolazione.

Va ricordato infatti che generalmente le polizze di RC Professionale sono nella forma "claims made", ossia coprono i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati alla Compagnia durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di **retroattività convenuta**.

Per i lavori del Superbonus 100% molto importante è anche la garanzia di **ultrattività** (cosiddetta postuma), la quale ha la funzione di estendere il periodo di accoglimento dei reclami di una polizza cessata, purché tali reclami siano afferenti ad errori commessi dal professionista nel periodo di efficacia del contratto.

Non va dimenticato infatti che i controlli sui lavori con accesso al Superbonus 110% possono essere effettuati **fino a 8 anni** dal deposito della domanda di accesso per la maxiagevolazione.

Compreso quindi con attenzione il significato di "claims made" e considerate le regole riportate al paragrafo c) della legge di bilancio 178 del 30 dicembre, consigliamo di accertarsi, prima della sottoscrizione della polizza "all risks" per lavori di Superbonus, delle condizioni di **retroattività** ed **ultrattività** previste. >>

Caso 2: il professionista decide di usare una polizza dedicata "ad hoc" per lavori Superbonus 110%

La legge di bilancio del 30 dicembre ha chiarito anche la possibilità di scegliere ...c)

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro*, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)...

In sostanza il decreto legge permette al professionista di poter optare, **in alternativa all'uso della propria RC professionale**, per una tutela dedicata e indipendente per i lavori Superbonus 110%.

Da qui si evince immediatamente che con questa soluzione non è necessario specificare il massimale in quanto la polizza stessa è dedicata al lavoro Superbonus per la quale è stipulata.

Con questa soluzione sarà infatti possibile stipulare una copertura "su misura" per l'intervento da asseverare, tenendo sempre ben presente quanto finora detto sul funzionamento della polizza "claims made".

Considerato questo quadro legislativo, come professionista hai già provveduto ad adeguare la tua polizza assicurativa per il Superbonus?

Hai già optato in alternativa per una polizza dedicata?

Hai già iniziato ad occuparti di lavori del Superbonus 110% o per adesso stai cercando di orientarti per capire i meccanismi della maxiagevolazione?

Soltanto il singolo professionista può dare una risposta a queste domande, per le quali ci auguriamo che questo breve approfondimento possa essere di utile supporto. •

*** La condizione del massimale non inferiore ai 500.000 euro è stata cancellata dalla più recente normativa del 25 febbraio 2022, come è riportato nelle pagine seguenti di questo documento.**



Ulteriori aggiornamenti normativi sulle polizze Rc professionali per il Superbonus 110% e bonus minori D.L. 13/22 del 25 febbraio 2022.

Quanto poco prima riportato nella storia delle polizze assicurative che il governo ha indicato come obbligatorie per chi come tecnico edile è alle prese con lavori che accedono al Superbonus 110%, **è stato recentemente modificato** con il D.L. 13/22 **con le Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche del 25 febbraio 2022.**

Infatti in questo decreto si recita al paragrafo b dell'art.1 che .." al comma 14 della precedente legge di bilancio, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: **«per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».**

Cosa cambia quindi con questo nuovo aggiornamento normativo?

In sostanza significa che dal 25 febbraio 2022 le polizze per lavori che accedono al Superbonus 110% e bonus minori devono prevedere, con effetto dal 26 febbraio 2022, un massimale minimo **solo pari agli importi dei lavori.**

Per il tecnico edile per assicurarsi per lavoro con accesso al Superbonus 110% e bonus minori, restano valide le due opzioni già fissate dal decreto :n.178 del 30.12.2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77 E S.M.I.

- a) utilizzo della polizza All Risks
- B) Polizza Stand Alone.

In caso di utilizzo della Polizza di RC professionale con massimale specifico dedicato ai lavori va ricordato che:



1) La normativa vigente evidenzia che in caso di utilizzo della polizza All Risks, la stessa deve avere:

- a) Non esclusioni di asseverazioni
- b) Retro attività di anni 5
- c) Postuma di anni 5 per cessazione attività
- d) Massimale dedicato **NON PIU' di almeno euro 500.000, ma a seguito del nuovo D.L. 13/22, pari all'importo dei lavori;**

In alternativa è possibile scegliere, in aggiunta e in modo indipendente dalla propria polizza di RC professionale, una polizza stand alone dedicata solo al lavoro che si sta seguendo per il Superbonus 110% o bonus minore.

Il nuovo decreto antifrode inasprisce anche le pene a carico del tecnico edile: dopo il comma 13 -bis è inserito il seguente:

«13 -bis .1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1 -ter , lettera b) , espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;



E I bonus minori?

Il superbonus e i bonus minori hanno aperto la strada a molti dubbi in ambito assicurativo. Molti professionisti hanno cercato di capire **quale Polizza deve stipulare il tecnico che assevera** la congruità delle spese dei **Bonus edilizi anche minori**.

Sul tema è **intervenuta in questi giorni l'Agenzia delle Entrate-Regione Lombardia** che ha chiarito quando è necessaria l'asseverazione e, quindi, la **sottoscrizione della Polizza**.

In particolare, richiamando il **Provvedimento n. 283847 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, a seguito delle modifiche introdotte dal Provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha precisato che **per tutti gli interventi in questione, inclusi quelli che hanno accesso a Bonus differenti dal Superbonus 110%, è richiesto il visto di conformità**.

Ne consegue che per tutti gli interventi, quindi anche quelli che prevedono bonus minori, **è richiesta la verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni previste**.

Inoltre **il soggetto che rilascia il visto di conformità** ha anche il dovere di **verificare che gli stessi professionisti siano in possesso di una Polizza** a responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

La garanzia per la Responsabilità Solidale: come difendersi dagli errori degli altri

Il Superbonus 110% è una manovra complessa e per accedervi e ottenerla nel modo corretto, è indubbio che serva un lavoro combinato che vede coinvolti più professionisti dalle competenze diverse.

Le professionalità richieste dalla maxiagevolazione spaziano infatti, da quelle dell'ambito prettamente tecnico edilizio, per passare poi a quello finanziario e giuridico tributario.

Tra tutte le figure professionali, sicuramente la parte del leone viene svolta da chi è in possesso di competenze di natura tecnica nell'ambito dei lavori edilizi, a cui, tra l'altro, è rivolto questo breve estratto.

Sono infatti i tecnici edili i principali protagonisti di questa manovra: da loro dipende sia la possibilità di accedere correttamente al Superbonus che l'opportunità, come nazione, di vedere rivalorizzato il vetusto patrimonio italiano.

I professionisti in questione sono i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni ai fini degli interventi di efficientamento energetico, nonché coloro che sono in possesso dei titoli necessari per svolgere le attività di progettazione, anche strutturale, la direzione lavori, il collaudo delle strutture, della statica degli edifici etc.

A queste figure professionali vanno necessariamente aggiunte quelle relative alle imprese, che dovranno effettuare gli interventi attentamente individuati e coordinati nel corso delle singole operazioni.

Essendo una manovra che coinvolge appunto, come abbiamo detto, più attori ed esige la necessità di un lavoro di squadra articolato, è di estrema importanza che, prima di stipulare la propria polizza, il tecnico si accerti che in ciò che sta per sottoscrivere, sia inserita la garanzia per la Responsabilità Solidale.



Vediamo di chiarire di cosa si tratta.

La Responsabilità Solidale è trattata nell'art. 2055 del Codice Civile che così recita: “ *Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate al risarcimento in solido del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate*”.

Tradotto in parole povere, **se un fatto dannoso è imputabile a più soggetti, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno.**

In un ambito come quello edile, nella costruzione/ristrutturazione di un manufatto architettonico, sono in genere diverse le professionalità che vengono coinvolte sulla base delle loro competenze e specifiche responsabilità, collegate l'uno con l'altra dal **vincolo di solidarietà**.

Facciamo un esempio concreto.

Un condominio deve essere ristrutturato: viene richiesto l'intervento di un architetto come asseveratore, dell'impresa che svolgerà il lavoro, di un geologo per la caratterizzazione del suolo sottostante alla costruzione.

Terminata l'opera, emergono alcuni vizi.

Si apre quindi un provvedimento volto ad accertare la responsabilità di questi danni, a carico dell'architetto e delle altre figure professionali che hanno collaborato con lui. Viene accertato che il danno sia stata causato dall'impresa e dal geologo, che tuttavia non hanno le sufficienti risorse economiche necessarie per poter ripagare il danno generato.

Il Giudice, in tal caso, condanna l'architetto, anche se con responsabilità minima e/o residuale del danno, a risarcire per intero il valore dei vizi riscontrati.

Scatta in questo modo, **il principio della responsabilità solidale: nei lavori che comportano una connessione professionale con altri esperti, anche se la colpa principale del danno verificatosi non è del soggetto che è**



stato chiamato in giudizio insieme agli altri che hanno preso parte al lavoro con la loro professionalità, questo è **obbligato a pagare di tasca propria**, contribuendo insieme agli altri colleghi o sostituendosi ad essi, qualora non ne fossero in grado economicamente, al pagamento delle somme stabilite.

Sinistri di questo tipo sono purtroppo in crescita nel settore edile; in una manovra come il Superbonus che richiede un concerto di professionisti, i rischi sono ancora più alti.

Come tutelarsi?

La risposta è una sola: **avendo cura di sottoscrivere una polizza di RC professionale che preveda la garanzia per la Responsabilità Solidale.**

In questo caso, **l'assicurazione risponde pagando l'intero importo e tenendo completamente indenne l'assicurato, e non per la sola quota di responsabilità.**

Se la polizza scelta non prevede la garanzia della Responsabilità solidale, il professionista **non potrà beneficiare di alcun indennizzo da parte della compagnia e sarà costretto a prendere i soldi direttamente dal suo patrimonio personale per ripagare il danno contestato e accertato a livello giudiziale.**

Diciture di soluzioni assicurative così riportate e che sono molto diffuse sul mercato: *“l'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso”,* NON coprono dal rischio della Responsabilità Solidale.

Soluzioni assicurative che riportino invece la dicitura: “...in caso di Responsabilità Solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.”, permettono al tecnico edile di vivere serenamente il proprio lavoro, difendendosi anche dagli errori degli altri.

Le polizze più complete del mercato interamente conformi al quadro legislativo in materia Superbonus

ALL RISKS

PER INGEGNERI E ARCHITETTI

Conforme al D.M. art.119 DL 34/2020

Conforme all'aggiornamento
Legge 178 del 30/12/2020

Prevista destinazione massima
specifico per Superbonus

Emissione appendice per destinazione
massimale specifico **prevista e gratuita**

Adeguamento massimale in corso di
durata polizza **previsto**

Retroattività illimitata

Tipo di ultrattività (postuma) previsto:
Ultrattività **conforme al DM art. 119
DL 34/2020 e successivi
aggiornamenti**

Postuma gratuita di 5 anni
in caso di decesso

Ultrattività (postuma) di 10 anni
in caso di cessazione attività
**da attivare contestualmente al
pagamento del premio aggiuntivo
indicato in polizza**

Ultrattività (postuma) di 10 anni
in caso di cessazione contratto
**da attivare contestualmente al
pagamento del premio aggiuntivo
indicato in polizza**

**Garanzia per la responsabilità
solidale prevista e compresa**



STAND ALONE

DEDICATA AL SUPERBONUS
PER INGEGNERI, ARCHITETTI,
GEOMETRI E PERITI

Conforme al D.M. art.119 DL 34/2020

Conforme all'aggiornamento
Legge 178 del 30/12/2020

Ultrattività (postuma)
conforme al DM art. 119 DL 34/2020
e aggiornamento legge 178 del
30/12/2020

Tipo di ultrattività (postuma) previsto:
8 o 10 anni a scelta del professionista

**Formula con postuma da
sottoscrivere alla firma**

Massimale specifico
a copertura del 100% dell'importo dei
lavori Superbonus dichiarati.

**Garanzia per la responsabilità
solidale prevista e compresa**





About us

Assaperlo.com è il primo network digitale che offre assicurazioni e servizi su misura per il consumatore finale.

Assaperlo.com è un progetto di **Assigeco**, conosciuto **intermediario assicurativo** indipendente presente sul **mercato da oltre 40 anni**. **Assaperlo.com** è stato creato con l'intento di abbinare il mondo assicurativo a quello dei servizi alla persona per soddisfare le esigenze quotidiane di tutti. Il **network digitale** vanta la presenza di attori leader del settore e una tecnologia che garantisce all'utilizzatore di accedere in **modo semplice e veloce** a tutte le informazioni e di completare il suo acquisto con **una sola esperienza digitale**.

Assigeco s.r.l. è una delle principali società indipendenti di brokeraggio assicurativo italiano. Con sede a Milano, Assigeco, è oggi tra i più importanti Wholesale e Coverholder dei Lloyd's.

La società collabora con oltre **300 intermediari nazionali** e vanta un' **ampia offerta di soluzioni e servizi** di sottoscrizione assicurativa per aziende, enti pubblici e liberi professionisti.



Conosci il mondo dei controlli ENEA per i lavori del Superbonus 110%?

**Scopri l'unica soluzione
per superarli con serenità**

MC ENERGY



a! [assaperlo.com](https://www.assaperlo.com)

visita [assaperlo.com](https://www.assaperlo.com)



Zero Impact[®]
web site

assaperlo.com

certificato Zero Impact web site

Le emissioni derivanti dalle vostre visite verranno *compensate con la creazione e tutela di aree boschive in crescita nel Parco del Ticino.*



Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate a scopo puramente formativo. Nessuna delle informazioni pubblicate costituisce un invito, un'offerta o una raccomandazione per acquistare o vendere prodotti assicurativi, effettuare una transazione o concludere operazioni legali o di qualsiasi altro tipo.

assicurazioni professionali

assicurazioni

salute / viaggi / casa / auto

servizi

per ogni esigenza quotidiana



CONTATTA L'ASSISTENZA DEDICATA

+39 02 83595863 | +39 02 83623417

assaperlo@assigecosolutions.com

segui su



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

AssigecoLive S.r.l. - Partita Iva: 10737720960

Via C. Crivelli 26 - 20122 Milano

Società iscritta alla Sez. E del RUI IVASS n. E000624853 -del 22.03.2019

Email Pec: info@pec.assigecolive.it

